

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA

G.C. n. 88 DEL 21.12.2015

Prot.N.

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'U.S. ORIESE ANNO 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 18,30 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI	X	
2 – ZANELETTI GIULIANO	X	
3 – PISATI DARIO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL'ENTE

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009

DAL _____ AL _____

ADDI' _____ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Tuel *“il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”*;
- ai sensi dell'art. 13 del Tuel *“spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico”*;
- l'ente locale può perseguire tali obiettivi oltre che direttamente attraverso i propri organi e le proprie strutture, anche indirettamente attraverso il coinvolgimento degli enti intermedi che, agendo sul territorio con intenti aggregativi di carattere generale, perseguono di fatto molte finalità identiche a quelle del Comune;
- è interesse del Comune promuovere e supportare l'attività delle associazioni locali, facendo in modo che le stesse possano assicurare pregevolmente delle funzioni riconducibili alle attribuzioni spettanti allo stesso Comune;
- tale coinvolgimento va di fatto a sostanziare un intervento dell'amministrazione comunale sulla base del principio di sussidiarietà che, già delineato dalla Carta delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con la legge 30.12.1989, n. 439, dagli articoli A e 3B del Trattato Ce di Maastricht e, nell'ordinamento nazionale, dalla legge 59 del 1997, è adesso codificato dall'ultimo comma dell'articolo 118 Cost., ai sensi del quale *“Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- è possibile riscontrare la riprova che la fattispecie delle contribuzioni alle associazioni locali, allo scopo di favorirne le attività di carattere sussidiario trovi giusta collocazione all'interno di tale principio anche attraverso la lettura di due pareri del Consiglio d Stato, il n. 1354/2002 secondo il quale *“lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale”* ed il n. 1440/2003, il quale sottolinea come il principio di sussidiarietà orizzontale non possa essere invocato per fattispecie di aiuti alle imprese e, escludendo che la convergenza tra interessi imprenditoriali privati ed interessi degli enti locali possa essere di per se espressione di tale principio, mette in evidenza che quest'ultimo *“va piuttosto riferito ai fenomeni tipici della cittadinanza societaria, laddove si evidenziano attività di interesse generale a cura di soggetti, utenti e agenti al medesimo tempo, peranti nella propria comunità di base”*;
- in particolare la natura non imprenditoriale dell'attività svolta dalle associazioni che operano sul territorio di questo Ente e che il Comune intende sostenere per l'attività svolta a beneficio della cittadinanza è peraltro riprovata dalle disposizioni statutarie di ciascuna di esse che inglobano al proprio interno uno spiccato carattere sociale sussumibile tra quelli che il combinato disposto tra gli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1, del Tuel attribuisce al Comune;
- in tal modo può legittimamente affermarsi che eventuali contribuzioni alle associazioni locali rientrino tra gli strumenti utilizzabili da parte del Comune per dare applicazione all'articolo 3, comma 5, del Tuel, ai sensi del quale *“i Comuni e le Provincie svolgono le*

loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- in relazione alle Associazioni oriesi, la natura non imprenditoriale sia delle loro finalità generali che le specifiche attività svolte anche indirettamente per conto dell'Amministrazione comunale, porta altresì ad escludere che le contribuzioni economiche assegnate loro da quest'ultima rientrino nella fattispecie degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 42, 93, 106, 107, 108 e 109 del trattato CE, operando questi ultimi nell'ambito della disciplina di tutela della concorrenza che, per quanto il concetto di impresa nell'ordinamento comunitario sia estremamente ampio, includendo qualsiasi soggetto che svolge un'attività economica indipendentemente dalla sua forma giuridica o dalle fonti di finanziamento di cui beneficia, certamente non attiene al caso di specie;
- una contribuzione economica da parte del Comune alle Associazioni oriesi aventi uno scopo sociale e di interesse generale non ricadrebbe neanche nel divieto di sponsorizzazione passive, posto alle pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in quanto la sponsorizzazione, ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 1174, 1322 e 1350 del codice civile è un contratto innominato, a prestazioni corrispettive, a forma libera e di natura patrimoniale, in forza del quale lo sponsor si obbliga a consentire allo sponsor l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un luogo dietro corrispettivo di una somma di denaro o della prestazione di altre utilità da parte dello sponsor;
- nel senso di tale inquadramento la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 5086/98 distingue il contratto di sponsorizzazione dell'accordo di patrocinio, consistendo quest'ultimo in una donazione modale nella quale il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il proprio patrocinio non è un imprenditore commerciale, *” sicchè quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore”* ;
- rientra soprattutto in questa ricostruzione quanto asserito dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti con parere 1075/2010, ove facendo leva sulla finalità sottesa dall'erogazione proveniente dall'Ente pubblico a favore del soggetto privato, si evidenzia come *“la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuovere l'immagine. Non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale, ex art. 18 Cost.”*, concludendo nel senso che *“l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività dunque, deve rientrare nella competenza dell'Ente locale, e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione”*;
- vista inoltre la sentenza della Corte dei Conti - Sezione Regionale per la Lombardia n. 160/2011/PAR del 29 marzo 2011 che testualmente così recita: *“omissis..... Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.) oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi*

per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia). In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendo dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e provincie, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione .

Omissis..."

- vista la richiesta di contributo inoltrata dall'U.S. Oriese a sostegno dell'attività svolta dalla stessa nel settore sportivo – attività calcistica;
- visto altresì l'art. 3 comma 1 lett. h) del vigente Statuto Comunale che, con riferimento alle finalità di questo Comune, così testualmente recita: “ Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della Comunità, alla luce dei principi di cui all' Art. 2, opera per:
h) incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno a enti, organismi ed associazioni locali e sovra comunali operanti nell'ambito del territorio comunale;

RITENUTO di procedere all'erogazione del sostegno economico alla suddetta associazione tenuto conto che l'U.S. Oriese “è una società dilettantistica che non persegue fini di lucro e che ha come scopo la formazione e la preparazione di squadre alla disciplina sportiva calcistica compresa l'attività didattica necessaria per l'avvio della medesima attività sportiva a favore degli atleti che anche in tenera età iniziano a praticarla” e che quindi l'attività sportiva dell'Associazione per la presenza anche di un settore giovanile, assume rilevanza sul piano della sussidiarietà orizzontale nel promuovere l'attività sportiva dei giovani;

RITENUTO pertanto di concedere all'Associazione un contributo di € 5.200,00;

CONSIDERATO che la spesa per il suddetto contributo trova disponibilità all'intervento 1.06.03.05 cap. 857 del Bilancio 2015, ove sussistono le adeguate disponibilità;

VISTO il D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni)

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di erogare per le motivazioni espresse in premessa, il contributo di € 5.200,00 all'Associazione U.S. Oriese per l'anno 2015;
2. Di dare atto che la partecipazione economica dell'Ente alle attività della suddetta Associazione beneficiaria di contributo di cui sopra avviene sulla base dei principi di sussidiarietà orizzontale e dei criteri motivazionali indicati in premessa;
3. Di demandare al responsabile del servizio interessato l'assunzione dell'impegno di spesa relativo;

Successivamente

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
- è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
- è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento del suddetto periodo di pubblicazione,

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 88 DEL 21.12.2015

OGGETTO:

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'U.S. ORIESE ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì	FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE
21.12.2015		F.to Dott. Francesco GOLDANIGA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì	FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE
21.12.2015		F.to Dott. Francesco GOLDANIGA